

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI

TRA

L'Istituto Psicoanalitico Lacaniano di formazione in Psicodramma freudiano (I.P.P.) – Centro Paul Lemoine, riconosciuto da MUR cod 118, C.F. e P. IVA 05095370820, con sede legale in Palermo, Via Agrigento 50, nella persona del Legale Rappresentante Stefania Torrasi e domiciliata per la carica presso la sede.

E

ASL Oristano, con sede legale in via Carducci N 35 con C.F./Partita IVA 01258180957, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina ivi domiciliata per la sua carica.

### PREMESSO CHE

- ◆ L'Istituto Psicoanalitico Lacaniano di formazione in Psicodramma freudiano (I.P.P.) – Centro Paul Lemoine (da questo momento indicato come IPP), riconosciuta idonea ad attivare Corsi di Formazione in Psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della legge 56/89 dal MURST, abilitata per la sede di Palermo con D.M. del D.D. 23/07/2001 – G.U. n. 239 del 13/10/2001 (Cod. 118) ;
- ◆ in ossequio alla vigente normativa, l'IPP organizza l'attività didattica secondo le linee programmatiche proposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, le quali prevedono, in modo obbligatorio, che gli allievi, medici e psicologi, effettuino un tirocinio di almeno 150 ore annue presso strutture pubbliche o private convenzionate, previo convenzionamento tra la scuola e la struttura medesima;
- ◆ L'Istituto Psicoanalitico Lacaniano di formazione in Psicodramma freudiano (I.P.P.) – Centro Paul Lemoine ha richiesto la stipula della convenzione per lo svolgimento del tirocinio degli allievi della propria Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso i servizi e le strutture dell'ASL n. 5 di Oristano, per n. 150 ore annue per ciascun tirocinante autorizzato. L'Azienda conferma la presenza di Psicologi e Psicoterapeuti in possesso dei requisiti previsti ai sensi della L. 56/89 art. 3, D.L. 12.10.1992 e D.M. 509 dell'11.12.1998 per lo svolgimento del tutoraggio, la cui effettiva disponibilità sarà verificata di volta in volta in relazione alle esigenze organizzative aziendali.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

La ASL 5 di Oristano, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture allievi iscritti ai corsi del IPP senza alcun onere economico a carico dell'A.S.L. per i tirocinanti frequentanti. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.

L'attività di tirocinio non comporta oneri di natura economica, diretti o indiretti, a carico del soggetto ospitante ASL 5 di Oristano.

### **ART. 2**

L'attivazione dei singoli tirocini previsti dalla presente Convenzione è subordinata, per ciascuna istanza autorizzativa presentata dallo studente interessato, alla preventiva acquisizione della disponibilità al tutoraggio clinico da parte della Struttura ospitante, nonché alla verifica della disponibilità organizzativa della medesima Struttura.

Lo studente interessato, una volta acquisita la disponibilità al tutoraggio clinico, è tenuto a presentare apposita istanza di autorizzazione allo svolgimento del tirocinio secondo le modalità e nei termini previsti dal vigente Regolamento aziendale per lo svolgimento dei tirocini dell'ASL n. 5 di Oristano.

L'istanza dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal citato Regolamento, completa e in corso di validità, nonché del Progetto Formativo Individuale predisposto dal Soggetto Promotore e debitamente sottoscritto dal tutor del Soggetto Promotore e dal tutor aziendale.

Il Progetto Formativo Individuale dovrà contenere almeno:

- i dati identificativi dello studente;
- la sede o le sedi di svolgimento del tirocinio;
- gli obiettivi formativi e le attività previste;
- il monte ore complessivo del tirocinio;
- il nominativo del tutor del Soggetto Promotore e del tutor aziendale, con le relative sottoscrizioni;
- gli estremi delle coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

L'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio sarà rilasciata dall'ASL n. 5 di Oristano esclusivamente a conclusione dell'istruttoria amministrativa, con esito favorevole della verifica della completezza e della regolarità della documentazione presentata e della permanenza della disponibilità al tutoraggio clinico.

### **ART. 3**

L'IPP si impegna a far svolgere tutte le ore di tirocinio previste nell'anno per il corso di studio dei tirocinanti ammessi, n. 150 ore per anno per ciascun allievo, presso le strutture dell'A.S.L. di Oristano previa autorizzazione.

#### ART. 3BIS

Le parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D L. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

Il Soggetto proponente si impegna a:

- Garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione;
- farsi carico della sorveglianza sanitaria dei tirocinanti, provvedendo in particolare a:
- effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, comprensivi delle visite mediche ed eventuali indagini integrative;
- rilasciare, per ciascun tirocinante, certificazione di Idoneità alla mansione a firma di un Medico Competente, iscritto all'albo ai sensi dell'art. 38, commi 1 e d-bis, del medesimo decreto;

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- Garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente;
- Fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### ART. 4

Il tirocinio formativo professionale non costituisce rapporto di lavoro; il tirocinante è comunque tenuto a:

- Rispettare le norme disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni interne dell'Ente ospitante;
- Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo;
- Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti e con il personale aziendale;
- Rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività;
- Attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni, al D.Lgs. 196/2003 e

successive modificazioni, nonché agli eventuali regolamenti e disposizioni aziendali, con particolare riferimento al corretto

- RIF014102 trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere al Soggetto Promotore l'interruzione anticipata del tirocinio.

#### ART. 5

L'IPP, cui rimane la titolarità del tirocinio, avrà cura che i propri allievi autorizzati al tirocinio dalla l'A.S.L. di Oristano siano coperti da polizza assicurativa per RC E INFORTUNI per tutti gli eventuali rischi derivanti dall'attività svolta in servizio e per cause di servizio. Le spese assicurative di ogni genere saranno a carico dei tirocinanti stessi.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante rappresenta un requisito preliminare per l'attivazione del Tirocinio su istanza dello studente interessato.

L'eventuale omissione comporterà la risoluzione della convenzione.

#### ART. 5BIS

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii). nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

#### ART. 6

Al termine del periodo di tirocinio, il tutor aziendale autorizzato rilascerà agli interessati, su certificazione del tutor, un'attestazione comprovante lo svolgimento dell'attività di tirocinio, il periodo di svolgimento e le ore effettuate.

#### ART. 7

Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell'Ente accettante

#### ART. 8

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno preventivamente essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

#### ART. 9

La convenzione ha durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione mediante firma digitale dei rispettivi rappresentanti legali, con esclusione del tacito rinnovo.

La convenzione entrerà in vigore a seguito della pubblicazione nell'Albo Pretorio della ASL, successiva all'approvazione dello schema mediante apposita deliberazione della Direttrice Generale, e della conseguente sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti legali.

Gli adempimenti autorizzativi relativi allo svolgimento dei singoli tirocini potranno essere avviati esclusivamente a seguito del perfezionamento della convenzione e costituiscono un iter autonomo e distinto, attivabile su richiesta dello studente interessato e previa verifica della disponibilità del tutoraggio e della struttura ospitante

#### ART. 10

Per ogni eventuale controversia in merito all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

#### ART. 11

Imposte ed oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico della IPP.

Per l'IPP- Centro Paul Lemoine  
Il Legale Rappresentante  
Dott.ssa Stefania Torrasi

Per l'Azienda Sanitaria di Oristano  
Il Legale Rappresentante  
La Direttrice Generale  
Grazia Cattina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa